

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Istituto Comprensivo Centro Migliarina Motto

Via G. Puccini, 366 - 55049 VIAREGGIO (LU)
tel. 0584/962403 fax 0584/961863

sito: www.iccentromigliarinamotto.edu.it

e-mail: luic82000d@istruzione.it e-mail PEC: luic82000d@pec.istruzione.it

Cod.fisc. 82011190467



CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art.1 lett. C comma 3 della Legge 17 maggio 2024, n. 70

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Approvato dal Collegio Docenti: delibera n. 21 del 19/05/2025

Approvato dal Consiglio di Istituto: delibera n. 32 del 14/04/2025

INDICE

1. Introduzione	p. 2
2. Il fenomeno del bullismo	p. 2
3. Il fenomeno del cyberbullismo	p. 4
4. I soggetti coinvolti	p. 5
5. I riferimenti normativi specifici, i reati, le responsabilità delle diverse figure	p. 6
6. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo	p. 10
7. Procedura da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo	p. 13
8. Procedura da attivare in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo	p. 14

Allegato 1 - Scheda di prima segnalazione

Allegato 2 - Scheda di valutazione approfondita

Allegato 3 - Scheda di monitoraggio

1. Introduzione

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano oggi una delle sfide educative e sociali più urgenti e complesse. Episodi di prevaricazione, violenza verbale e fisica, esclusione, derisione, diffusione di contenuti offensivi e lesione della dignità personale si manifestano con crescente frequenza nei contesti frequentati dai minori, in particolare negli ambienti scolastici e attraverso i canali digitali. Tali forme di disagio e sopraffazione compromettono lo sviluppo armonico degli studenti, violano i loro diritti fondamentali e minano la qualità della convivenza scolastica.

La rapida diffusione delle tecnologie della comunicazione e l'uso quotidiano dei social media da parte dei più giovani hanno ampliato il raggio d'azione del bullismo tradizionale, rendendolo spesso invisibile agli adulti, più difficile da individuare e, in molti casi, ancora più doloroso per le vittime, che possono trovarsi esposte a un'aggressione continua, pubblica e persistente, anche al di fuori dell'orario scolastico.

A fronte di questa complessità, il legislatore è intervenuto con la Legge 17 maggio 2024, n. 70 - "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", introducendo nuove misure normative e rafforzando quelle esistenti, con l'obiettivo di consolidare il ruolo preventivo, educativo e protettivo della scuola. In particolare, l'art. 1, lett. c, comma 3 della suddetta legge prevede che ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotti un Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, quale strumento organico, partecipato e coerente con i principi fondamentali del Patto educativo di corresponsabilità.

La scuola secondaria di primo grado, consapevole del proprio ruolo nella formazione integrale della persona e nella promozione del benessere individuale e collettivo, adotta il presente Codice con l'intento di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza tra pari, promuovendo un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e rispettoso. La prevenzione non può essere affidata a interventi episodici o reattivi, ma deve fondarsi su una strategia educativa continua, strutturata e condivisa, che coinvolga attivamente studenti, famiglie, docenti, personale ATA, esperti del territorio e l'intera comunità scolastica.

Attraverso questo Codice, l'Istituto si impegna a promuovere la cultura del rispetto, della legalità e della cittadinanza attiva, educare all'uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, prevenire atteggiamenti e comportamenti lesivi della dignità e dell'incolumità delle persone, intervenire in modo tempestivo ed efficace in presenza di episodi riconducibili a bullismo o cyberbullismo, tutelare le vittime e, al tempo stesso, attivare percorsi rieducativi e di responsabilizzazione per i responsabili, nella prospettiva di una scuola che non esclude, ma accompagna verso il cambiamento. Il Codice si integra con le normative vigenti, il Regolamento d'Istituto e il Patto educativo di corresponsabilità, configurandosi come documento di riferimento per tutta la comunità scolastica. Esso rappresenta un impegno concreto a favore di una scuola che promuove l'accoglienza, la solidarietà, la sicurezza e la partecipazione attiva, ponendo ogni studente al centro del proprio percorso di crescita personale, culturale e sociale.

2. Il fenomeno del bullismo

Ai sensi della Legge 17 maggio 2024, n. 70, per **bullismo** "si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Le caratteristiche distintive del fenomeno dunque sono:

- **Intenzionalità:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più isolati e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.

- **Asimmetria di potere:** il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di difendersi.
- **Sistematicità:** le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno e può contemplare sia azioni dirette, come la violenza fisica, sia azioni indirette, come la violenza psicologica e verbale, spesso tendenti all'isolamento della vittima:

- Il **bullismo diretto** si manifesta quando il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, ecc.; furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità; minacce ed estorsioni).
- Il **bullismo indiretto** danneggia la vittima con molestie nascoste (diffusione di storie non vere; isolamento sociale e intenzionale: esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, ecc.).

A seconda delle modalità con cui si manifestano le aggressioni e delle possibili cause scatenanti, è possibile distinguere diverse forme di bullismo:

- **Bullismo fisico:** comprende comportamenti aggressivi diretti, come percosse, spintoni, danneggiamento intenzionale o furto di beni personali della vittima.
- **Bullismo verbale:** può assumere una forma manifesta, attraverso insulti, derisioni, umiliazioni, critiche, accuse e svalutazioni, oppure una forma più sottile e indiretta, come la diffusione di voci false, maldicenze e provocazioni offensive.
- **Bullismo relazionale o sociale:** si manifesta attraverso l'isolamento sistematico della vittima, ad esempio mediante l'esclusione da attività di gruppo, o attraverso azioni manipolative volte a compromettere i suoi rapporti di amicizia e di integrazione nel contesto sociale.
- **Bullismo sessuale:** si verifica quando le condotte aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, spaziando dalle molestie verbali fino a forme più gravi di violenza sessuale.
- **Bullismo discriminatorio:** si configura ogniqualvolta le azioni vessatorie siano motivate dall'intento di colpire ed emarginare una persona percepita come "diversa" in base a caratteristiche quali l'orientamento sessuale, l'origine etnica o geografica, la fede religiosa, la disabilità o altri aspetti identitari.

È importante prestare attenzione anche a ciò che non può essere correttamente classificato come bullismo, pur potendo presentare alcune somiglianze con esso. In particolare, si distinguono due casi rilevanti:

- **Prepotenza e reato:** esistono comportamenti che, sebbene possano condividere con il bullismo alcune caratteristiche, non sono riconducibili a esso perché si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche particolarmente violente, uso di armi o oggetti pericolosi, minacce gravi, molestie sessuali e altre condotte assimilabili rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, per la loro gravità, esulano dalla definizione di bullismo. In tali casi, la scuola è tenuta ad agire in stretta collaborazione con le istituzioni territoriali competenti. È fondamentale ricordare che, in presenza di reati perseguibili d'ufficio, il personale scolastico ha l'obbligo giuridico di segnalare tempestivamente l'accaduto all'Autorità giudiziaria.
- **Prepotenza e scherzo:** il confine tra prepotenza e gioco può risultare sfumato. Tuttavia, un criterio essenziale per distinguerli è rappresentato dal disagio percepito dalla vittima. È utile sottolineare che gli studenti spesso attribuiscono un significato umiliante o aggressivo a situazioni che gli adulti potrebbero sottovalutare. Per questo motivo, le emozioni e i vissuti dei ragazzi coinvolti costituiscono un indicatore fondamentale per individuare sia singoli episodi di prepotenza, sia situazioni più strutturate riconducibili al fenomeno del bullismo.

3. Il fenomeno del cyberbullismo

Ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n. 71, “per **cyberbullismo** si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Le principali caratteristiche del fenomeno sono:

- **Pervasività**: il cyberbullo può agire in qualsiasi momento e luogo, sfruttando piattaforme digitali, internet e altri social media. La vittima può essere raggiunta anche al di fuori dell'ambiente scolastico, rendendo l'aggressione continua e ininterrotta.
- **Anonimato**: la possibilità di nascondere la propria identità o di agire attraverso profili falsi offre ai cyberbulli una sensazione di impunità, rendendo più difficile l'individuazione dell'autore delle azioni offensive.
- **Volontarietà dell'aggressione**: non sempre gli atti di cyberbullismo sono intenzionalmente mirati a danneggiare. L'assenza di un contatto diretto con la vittima impedisce al bullo di cogliere le sue reazioni emotive, portando talvolta a comportamenti persecutori anche senza la piena consapevolezza della loro gravità.
- **Ampiezza della portata**: i messaggi offensivi, le immagini o i video condivisi possono essere diffusi rapidamente e raggiungere un vasto pubblico, spesso ben oltre la cerchia di amici o conoscenti, amplificando l'impatto del danno e la sofferenza della vittima.

Rientrano nel cyberbullismo:

- **Flaming**: un *flame* (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Harassment**: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- **Cyberstalking**: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.
- **Denigration**: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- **Impersonation**: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, a un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail

o al proprio account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

- **Trickery e Outing**: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

- **Exclusion**: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.

- **Sexting**: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

- **Happy slapping**: cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel sexting), ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o "sgarbo". Spesso i cyberstalker inseriscono oltre al filmato imbarazzante della vittima anche il numero di telefono accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

4. I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nei deprecabili episodi di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola, sovente penalmente rilevanti, sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie.

Il **bullo**, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed autoaffermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Si nota che spesso alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari del primo.

La **vittima** è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di **soggetti terzi**: i pari.

Questi vengono differenziati in:

- bulli passivi o bulli gregari: pari che partecipano a diverso titolo all'azione aggressiva;
- spettatori passivi: pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari;
- difensori della vittima: pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti.

La **scuola** è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze dell'ordine nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Le **famiglie** sia del bullo che della vittima sono coinvolte a diverso titolo. Premesso che le famiglie hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione all'istituzione scolastica, il cosiddetto Patto educativo di corresponsabilità, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono

e si impegnano a rispettare, sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime. La famiglia della vittima può, invece, far valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

5. I riferimenti normativi specifici, i reati, la responsabilità delle diverse figure

Si riportano di seguito i riferimenti normativi specifici in materia di bullismo e cyberbullismo:

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.

La singola condotta di bullismo e cyberbullismo è **penalmente rilevante**, potendo integrare una o più condotte offensive di beni della vita previste dal vigente codice penale e dalla legislazione penale

speciale. Se la singola condotta di bullismo e cyberbullismo viola diverse disposizioni di legge ovvero importa più violazioni della medesima disposizione di legge rimane integrato il cosiddetto “concorso formale di reato”, ai sensi del quale il bullo è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In tal caso la singola condotta di bullismo e cyberbullismo è penalmente pluririlevante, potendo integrare diversi reati.

Si riportano le **ipotesi di reato** che le condotte di bullismo e cyberbullismo potrebbero integrare:

- diffamazione, ex art. 595 c.p.
- calunnia, ex art. 368 c.p.
- simulazione di reato, ex art. 367 c.p.
- minaccia, ex art. 612 c.p.
- atti persecutori, ex art. 612-bis c.p.
- molestia o disturbo alle persone, ex art. 660 c.p.
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ex art. 612-ter c.p.
- interferenze illecite nella vita privata, ex art. 615-bis c.p.
- divulgazione materiale pedopornografico, ex art. 600-ter c.p.
- percosse, ex art. 581 c.p.
- lesione personale, ex art. 582 c.p.
- rissa, ex art. 588 c.p.
- istigazione a delinquere, ex art. 414 c.p.
- istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, ex art. 414-bis c.p.
- istigazione a disobbedire alle leggi, ex art. 415 c.p.
- violenza privata, ex art. 610 c.p.
- violenza sessuale, ex art. 609-bis c.p.
- atti sessuali con minorenne, ex art. 609-quater c.p.
- corruzione di minorenne, ex art. 609-quinquies c.p.
- sostituzione di persona, ex art. 494 c.p.
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, ex art. 615-ter c.p.
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, ex art. 615-quater c.p.
- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, ex art. 616 c.p.
- frode informatica, ex art. 40-ter c.p.
- furto, ex art. 624 c.p.
- danneggiamento, ex art. 635 c.p.
- istigazione al suicidio, ex art. 580 c.p.
- omicidio preterintenzionale, ex art. 584 c.p.
- omicidio, ex art. 575 c.p.
- ingiuria, ex art. 594 c. p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016.

La Repubblica Italiana è stata il primo Stato al mondo a dotarsi di una legge specifica in materia di cyberbullismo: la legge 29 maggio 2017, n. 71. La succitata legge, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, oggi contrasta anche il fenomeno del bullismo.

Per quanto riguarda la **responsabilità del minorenne**, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- il genitore per colpa in educando e colpa in vigilando (art. 2048, I co., c. c.);
- la scuola per colpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c. c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad

oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenni con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D. L. 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato. Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse **responsabilità**:

- **Responsabilità del bullo minorenne**: in merito alla responsabilità del bullo minorenne è opportuno distinguere tra il bullo minore di 14 anni e quello tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente, purtuttavia può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede anche l'ammonizione del Questore per l'ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne (ma solo nei casi tipizzati dall'art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L'ammonizione questorile richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena. Da ultimo, la già citata Legge 17 maggio 2024, n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il "procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali". Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la "partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente".

- **Responsabilità del cosiddetto "bullo passivo"**: il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più

persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale. La solidarietà sancita dall'art. 2055 c. c. comporta che, allorché la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo partecipante, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse.

- **Responsabilità del cosiddetto "spettatore passivo"**: come già detto, sono spettatori passivi o "maggioranza silenziosa", quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni. Tuttavia è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione a una logica di omertà legittimano e perpetuano la iattanza e sicumera del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta. Stricto jure gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Purtuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

- **Responsabilità dei genitori**: responsabilità civile ossia patrimoniale per culpa in educando e per culpa in vigilando (art. 30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c. p. e artt. 2043-2048 c. c.) causati dall'azione del figlio. Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la culpa in educando per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione. Invero il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri. I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

- **Responsabilità degli operatori nella scuola** (Dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici): responsabilità civile per culpa in vigilando. Si ricorda che l'art. 28 Cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici. Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di culpa in vigilando. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la culpa in educando e la culpa in vigilando, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione. Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il Dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà ipso facto adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio,

deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

- **Responsabilità del Dirigente scolastico:** responsabilità civile per culpa in organizzando per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa: nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

- **Responsabilità dei docenti:** responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il bullismo oppure al Dirigente scolastico (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

6. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, congiuntamente al D. M. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo", nonché le modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024, n. 70, hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, vale a dire il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il Team Antibullismo, il Team per l'Emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio.

Il **Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo** è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- fa parte del Team Antibullismo e del Team per l'Emergenza d'Istituto;
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei docenti e in Consiglio d'Istituto;
- comunica i dati statistici ai Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- crea alleanze con i Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo";
- partecipa alle azioni di formazione proposte formative del MIM e dell'USR Toscana, oltre che a quelli proposti dalla scuola anche in rete con altri istituti;
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il **Team antibullismo** è costituito:

- dal Dirigente Scolastico,
- dal Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo,
- da un docente rappresentante di tutto l'Istituto.

Il Team antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed è convocato dallo stesso. Ha il compito di individuare le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individua i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria o universale, la prevenzione secondaria o selettiva e, infine, la prevenzione terziaria o indicata.

Il **Team per l'emergenza** è costituito:

- dal Dirigente Scolastico,
- dal Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo,
- da un docente referente per ogni plesso scolastico presente all'interno dell'Istituto,
- dall'Animatore digitale,
- dallo Psicologo incaricato dello Sportello d'Ascolto per l'anno scolastico corrente.

Il Team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo e svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda rubricata "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo";
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- istruisce il caso, redigendo dettagliando scheda di valutazione;
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale;
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "**tavolo permanente di monitoraggio**, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore".

Il Tavolo permanente di monitoraggio è costituito:

- dal Dirigente Scolastico,
- dal Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo,
- da un docente rappresentante di tutto l'Istituto,
- da un docente referente per ogni plesso scolastico presente all'interno dell'Istituto,
- da due rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto.

Il Tavolo permanente di monitoraggio è coordinato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed è convocato dallo stesso. Svolge i seguenti compiti:

- monitora il fenomeno all'interno dell'Istituto e raccogliere dati relativi a casi segnalati;
- promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione all'interno dell'Istituto;
- fornisce supporto alle famiglie ed agli alunni/e vittime di situazioni di bullismo;
- proporre progetti, azioni e strategie per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- favorire la massima collaborazione tra tutte le parti componenti la comunità scolastica.

Gli adempimenti delle scuole di ogni ordine e grado nelle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo riguardano, oltre a quelle sopra esposte, anche altre figure e altri organi che a vario titolo operano all'interno della scuola.

Il **Dirigente scolastico**:

- elabora, in collaborazione con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia della scuola, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento viene esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento sono condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
- individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo d'Istituto;
- promuove interventi di prevenzione primaria e per la Scuola secondaria sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- organizza e coordina il Team Antibullismo, il Team per l'Emergenza ed il Tavolo permanente di monitoraggio;
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- attiva specifiche intese con i servizi territoriali per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti;
- a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art. 5 L. 71/2017). Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il Dirigente a convocare i genitori. Quando invece il Dirigente ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, ne fa subito denuncia per iscritto a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria;
- definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo;
- assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività e iniziative intraprese, anche attraverso la sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto.

Il Consiglio di Istituto:

- approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei docenti:

- all'interno del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

Il personale docente:

- tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Referente scolastico o al Team Antibullismo, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I Coordinatori dei Consigli di classe:

- monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo;

- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete.

I collaboratori scolastici:

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al Dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Le famiglie:

- sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- firmano il Patto di corresponsabilità educativa: in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
- sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti:

- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);
- sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education.

7. Procedura da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la scuola opera attraverso interventi di prevenzione a molteplici livelli. Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e a evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

- **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola. La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie. In particolare le iniziative intraprese dalla scuola mireranno a: accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film, video, articoli, ecc.), responsabilizzare gli studenti attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche", impegnare gli alunni in iniziative collettive di sensibilizzazione oppure facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività.
- **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima

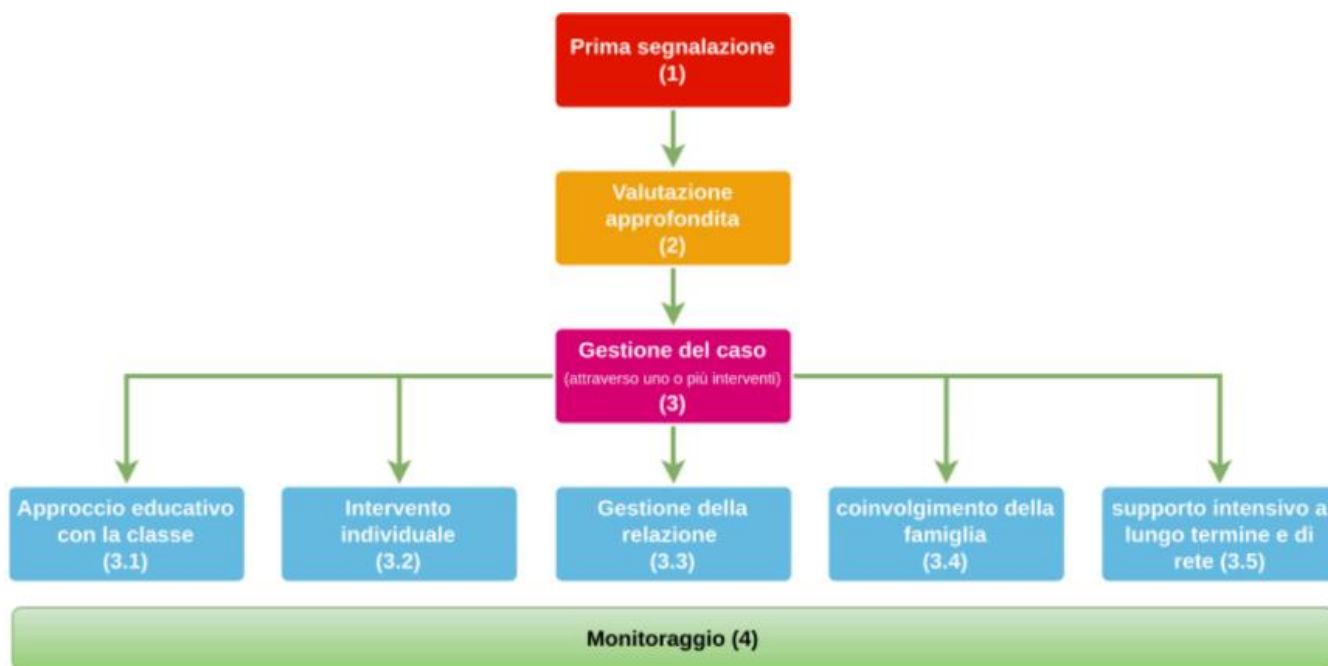
manifestazione del fenomeno. La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai Consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziate in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza in classe.

- **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte. La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di: interrompere e alleviare la sofferenza della vittima, responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto, mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire, mostrare ai genitori delle vittime, e in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

8. Procedura da attivare in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

- 1- Prima segnalazione
- 2- Valutazione approfondita
- 3- Gestione del caso attraverso uno o più interventi
- 4- Monitoraggio



1- Prima segnalazione:

Accogliere la segnalazione di un caso (presunto) di bullismo ha lo scopo di:

- attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative a un (presunto) caso di bullismo;
- escludere che un caso di sofferenza non venga considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante;
- attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata.

La prima segnalazione può essere fatta da chiunque: vittima, genitori, testimoni, docenti, personale ATA, ecc., utilizzando il modulo specificamente messo a disposizione di tutti (**Allegato 1**).

La scheda cartacea compilata e consegnata ad un membro del Team Antibullismo in servizio quel giorno. Una volta ricevuta la scheda, il componente del Team antibullismo informa i restanti membri del Team, il coordinatore di classe della vittima e quello del bullo/i e il Dirigente o il Vicario.

La prima segnalazione comporterà l'attivazione del processo di presa in carico di una situazione che dovrà essere valutata in modo approfondito. Il Dirigente Scolastico provvederà ad inoltrare il documento al Referente/i bullismo/cyberbullismo che contatterà e convocherà il Team di gestione dell'emergenza.

2- Valutazione approfondita:

La valutazione approfondita avviene attraverso i colloqui, da svolgersi da parte del Team per l'Emergenza, e ha lo scopo di:

- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- avere informazioni sull'accaduto;
- prendere una decisione per la gestione del caso.

Le Linee di orientamento (aggiornamento 2021) suggeriscono di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, sarà opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Inoltre, in base alle norme vigenti si ricorda che:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L. 71/2017.

Per la valutazione delle informazioni viene utilizzato l'**Allegato 2**.



3- Gestione del caso attraverso uno o più interventi

Sulla base delle informazioni raccolte nella fase della valutazione approfondita si delinea il livello di priorità dell'intervento. Sulla base di quanto rilevato:

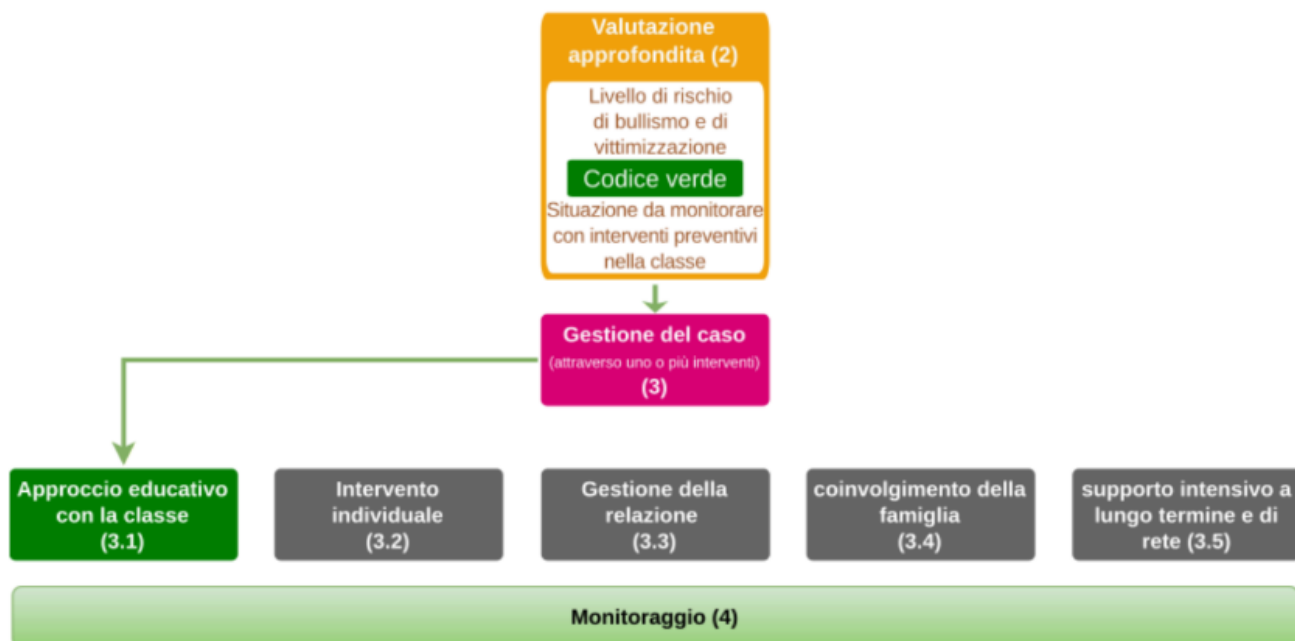
- se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale);
- se i fatti SONO confermati da prove oggettive, raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione in riferimento a tutti i soggetti coinvolti (vittima, bullo e gruppo/contesto), si procede con la convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità. In particolare, si possono individuare tre livelli di priorità:

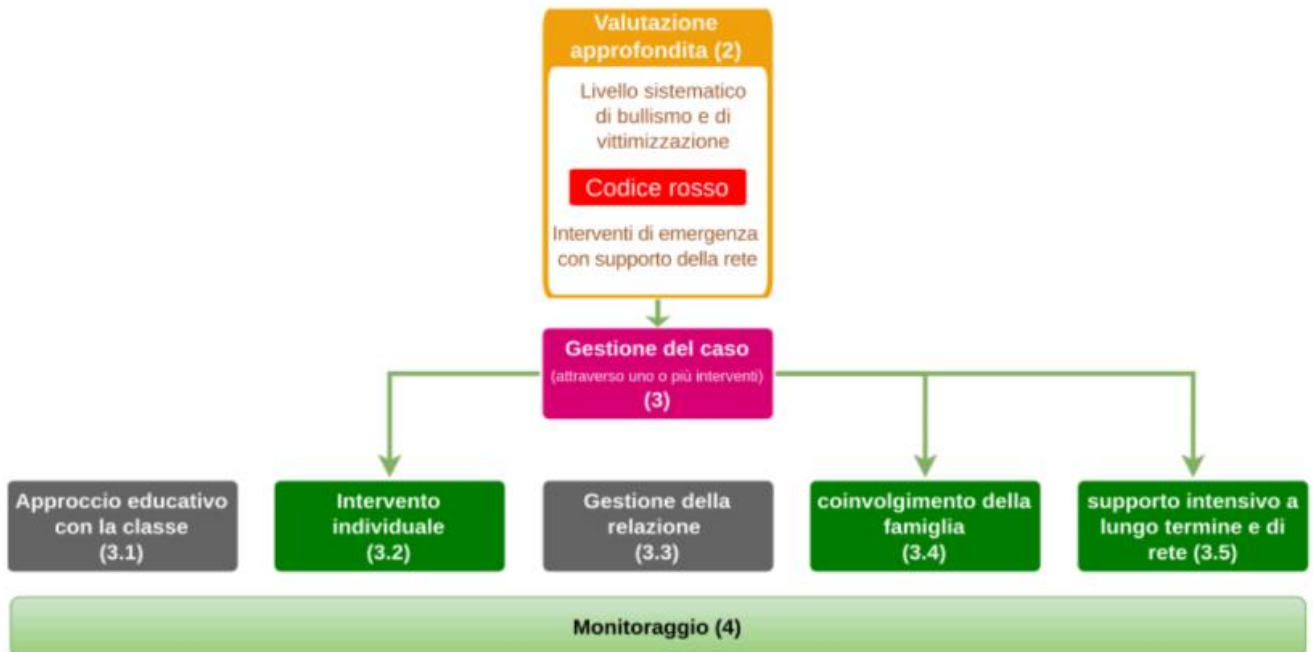
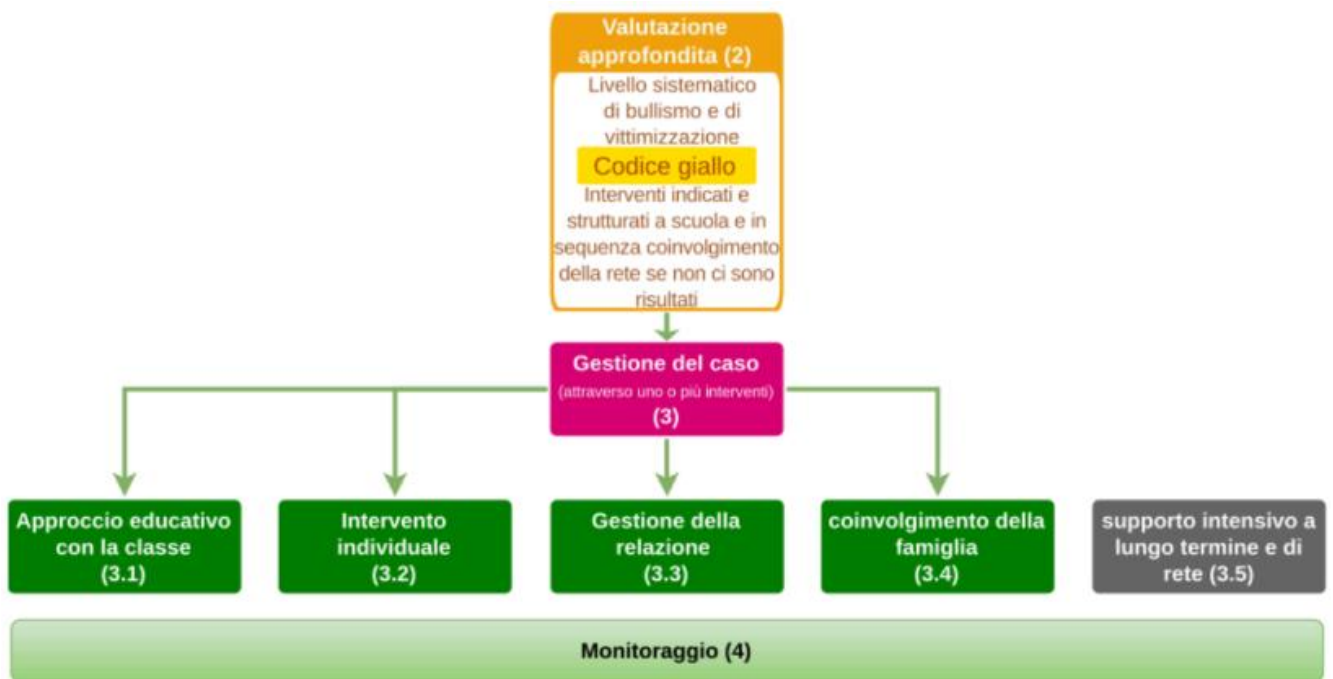
LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

• Fonte: Piattaforma Elisa - Università degli Studi di Firenze

A seconda del livello di priorità individuato (livello di rischio/sistematico/di urgenza), il Team per l'Emergenza, tenendo anche conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, sceglie il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso specifico:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale, rivolto al bullo e alla vittima;
- gestione della relazione;
- coinvolgimento della famiglia;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete.





CODICE VERDE	3.1 approccio educativo con la classe	Insegnanti di classe
CODICE GIALLO	3.1 approccio educativo con la classe	Insegnanti di classe
	3.2 intervento individuale	Psicologo della scuola, Insegnante con competenze trasversali
	3.3 gestione della relazione	Psicologo della scuola, Insegnante con competenze trasversali, Team Bullismo
	3.4 coinvolgimento della famiglia	Dirigente Scolastico, Team Bullismo
CODICE ROSSO	3.2 intervento individuale	Psicologo della scuola Insegnante con competenze trasversali
	3.4 coinvolgimento della famiglia	Dirigente Scolastico Team Bullismo
	3.5 supporto a lungo termine e di rete e applicazione di quanto previsto dal regolamento di Istituto	Accesso ai servizi del territorio tramite Dirigente Scolastico, Team Bullismo, Famiglia

Se i fatti sono ascrivibili ad un livello di rischio con CODICE VERDE, non si interviene in modo specifico, ma il Consiglio di Classe attua un approccio educativo con la classe. Se i fatti rientrano in un livello di rischio con CODICE GIALLO O ROSSO, si procede nel seguente modo:

- 1- convocazione della famiglia della vittima, da parte del coordinatore di classe: si descrivono i fatti e si fornisce il supporto nell'affrontare la situazione, proponendo e concordando modalità di soluzione;
- 2- convocazione della famiglia del bullo, da parte del coordinatore di classe: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce il supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di sostegno personalizzato;
- 3- convocazione straordinaria del Consiglio di Classe: scelta dell'intervento da attuare (da scegliere tra le tipologie 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 nel caso di codice giallo, 3.2, 3.4 e 3.5 nel caso di codice rosso), scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo;
- 4- registrazione, ad opera del coordinatore, nei verbali del Consiglio di Classe di: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (Prefetture, ecc).
- 5- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo, da parte del Dirigente, sulle decisioni prese dal Consiglio di classe;
- 6- eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato;
- 7- nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

8- Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il Dirigente Scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835» (Legge 70/2024 art 1 lettera e).

L'**approccio educativo con la classe** ha lo scopo di sensibilizzare i componenti del gruppo rispetto al fenomeno generale (conseguenze a breve e a lungo termine, emozioni implicate, importanza del ruolo degli spettatori passivi, ecc.) mediante l'ausilio di approfondimenti di tipo letterario o video oppure attraverso tecniche di rielaborazione come il brainstorming o il role playing. Il Team per l'Emergenza coinvolge gli insegnanti della classe nella ideazione e realizzazione di questo tipo di intervento. L'approccio educativo con la classe è raccomandabile quando:

- tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto;
- la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di rischio oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate;
- nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

Entrando nello specifico dell'intervento di tipo educativo, questo dovrà necessariamente tener conto del contesto in cui viene applicato. Il lavoro sulla problematicità deve incentrarsi sui significati del disagio e delle manifestazioni comportamentali disfunzionali che vanno letti e interpretati anche come possibili richieste d'aiuto da parte di ragazzi particolarmente fragili, con difficoltà attentive e di riconoscimento e lettura delle emozioni proprie e altrui. Il ruolo degli adulti che si occupano di percorsi educativi rivolti a gruppi di pari è quello di promuovere la capacità di affrontare i conflitti e risolvere i problemi attraverso un sano confronto e un'integrazione equilibrata tra i membri del gruppo.

Favorire l'adozione di stili relazionali improntati al rispetto e all'ascolto comporta come conseguenza virtuosa il potenziamento della risorsa "gruppo" che rinforza, a sua volta, le capacità intellettuali, di autoregolazione e relazionali di ciascuno dei suoi componenti. In altri termini, un gruppo socialmente competente fa sì che i singoli siano più in grado di progettare attività e percorsi e di comunicare in maniera più efficace. In una classe coesa e serena, gli studenti imparano meglio a portare a termine gli impegni presi in un rapporto collaborativo in vista di un traguardo comune; riconoscono e danno valore all'altro adottando uno stile comunicativo e comportamentale di tipo assertivo. La promozione di ciascuno di questi aspetti si traduce in maniera automatica in strategia di prevenzione e contrasto concreta del fenomeno del bullismo in quanto espressione di un'attivazione personale più consapevole, partecipata, responsabile, emotivamente condivisa di tutti coloro che appaiono, a vario titolo, coinvolti nel problema.

L'**intervento individuale** è raccomandabile quando la valutazione approfondita fatta dal Team per l'Emergenza ha evidenziato un livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione o un livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione ed è volto a rielaborare l'esperienza vissuta. L'intervento individuale viene rivolto alla vittima e al bullo.

In particolare il focus dell'intervento nei confronti della vittima ha la funzione di dare supporto per:

- acquisire assertività;
- gestire le emozioni spiacevoli;
- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
- sviluppare competenze sociali;
- acquisire fiducia sulla certezza che dal bullismo se ne esce.

Gli strumenti utilizzati con la vittima prevedono colloqui di supporto e l'intervento psico-educativo con lo psicologo.

L'intervento individuale nei confronti del bullo mira a potenziare in questo specifiche competenze e abilità attraverso:

- la preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni;
 - il rispetto dei diritti dell'altro;
 - il controllo della propria rabbia e impulsività;
 - le competenze emotive e le abilità empatiche;
 - la ricerca di modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari e affermarsi nel gruppo.
- Gli strumenti utilizzati con il bullo vanno dal colloquio di responsabilizzazione all'intervento psicoeducativo con lo psicologo fino alle sanzioni disciplinari.

La **strategia di intervento di gestione della relazione** ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione. La gestione della relazione può essere pianificata attraverso due approcci: quello della mediazione e quello dell'interesse condiviso. La mediazione è un metodo strutturato che prevede l'ausilio di uno o più mediatori esperti e formati, con il fine di creare un clima collaborativo e di ascolto facendo avvicinare le parti. Bulli e vittime sono invitate a prendere parte a un colloquio che tenta di trovare una soluzione al conflitto in corso, giungendo a un accordo. Può essere davvero efficace solo se i mediatori hanno acquisito specifiche competenze di ascolto attivo e facilitazione nella comunicazione; inoltre entrambe le parti coinvolte devono essere motivate a trovare una soluzione congiunta. L'interesse condiviso è un metodo di gruppo o collettivo. Si svolge attraverso una serie di interviste e colloqui non accusatori con le parti coinvolte: il colloquio con i bulli ha il fine di sensibilizzarli verso la sofferenza della vittima, per agevolare un impegno costruttivo; il colloquio con la vittima ha lo scopo di offrire un supporto o eventualmente capire se la vittima ha provocato i bulli in qualche modo. Una volta che si sono svolti i colloqui con le parti, viene effettuato un incontro di gruppo tra bullo/i e vittima per cercare un confronto e una soluzione. Questo metodo può essere davvero efficace nei casi di bullismo di gruppo ma non è adatto ai casi molto gravi di bullismo e cyberbullismo.

È fondamentale impostare sin da subito una **collaborazione attiva tra scuola e famiglia** per la risoluzione di una problematica di bullismo e cyberbullismo. Nei casi particolarmente gravi, si ricorda che il Dirigente scolastico è tenuto per legge (art. 5 Legge 29 maggio 2017, n. 71) a informare tempestivamente i tutori dei minori coinvolti. Lo scopo è sia di tipo informativo che volto a collaborare in sinergia per costruire percorsi tesi a risolvere la situazione. Il Team per l'Emergenza chiede un colloquio per approfondire il caso con le famiglie degli alunni interessati; i tutori vengono informati dell'accaduto dal Team o dal Dirigente scolastico; sono invitati a partecipare alla definizione e costruzione di un intervento da attuare e, infine, si richiede loro di monitorare eventuali cambiamenti nei figli dopo l'intervento.

La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia postale, Nucleo di Prossimità della Polizia locale, Carabinieri, ecc.) un **supporto esterno** in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza);
- la sofferenza della vittima sia molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli.

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento.



4- Monitoraggio

Dopo l'accertamento di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, segue il monitoraggio, che ha lo scopo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento specifico.

Sono previsti due monitoraggi:

- a breve termine (es. 1 settimana dopo): è finalizzato a capire se qualcosa è cambiato, se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo ha fatto quanto concordato;
- a lungo termine (es. 1 mese dopo): è finalizzato a verificare se la situazione si mantiene nel tempo.

Il monitoraggio andrà effettuato con la vittima e, per la valutazione delle informazioni, viene utilizzato l'**Allegato 3**.

	SOGGETTI	ATTIVITA'	DOCUMENTAZIONE
fase 1 PRIMA SEGNALAZIONE	• Alunni • Genitori • Docenti • Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di presunto bullismo e/ cyberbullismo	Modello di Prima segnalazione (ALLEGATO 1) reperibile sul sito web della scuola o cartaceo in Segreteria Scolastica
fase 2 VALUTAZIONE APPROFONDIRA	• Dirigente Scolastico • Referenti • Team antibullismo e per l'emergenza	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni attraverso i colloqui con i soggetti coinvolti Scelta dell'intervento	Scheda di valutazione approfondita (ALLEGATO 2)
fase 3 SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO	• Dirigente Scolastico • Referenti • Team antibullismo e per l'emergenza • Psicologo • Coordinatore • Consiglio di Classe • Docenti • Alunni • Genitori	Incontri con gli alunni coinvolti Interventi/discussione in classe Informare e coinvolgere i genitori Responsabilizzare gli alunni coinvolti Ri/stabilire regole di comportamento in classe - Counselling	Verbal/Relazioni
fase 4 MONITORAGGIO	• Dirigente Scolastico • Referenti • Team antibullismo e per l'emergenza • Consiglio di classe • Docenti • Genitori	Incontri con gli alunni coinvolti	Scheda di monitoraggio (ALLEGATO 3)